SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 1999, n. **276.**

Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.* — *1.* Per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 è adottato uno stendardo, avente composizione e caratteristiche analoghe a quelle della bandiera, ad eccezione della lunghezza dell'asta, pari a centimetri 138, e delle dimensioni del drappo, pari a centimetri 60 per lato, suddiviso in bande verticali dai colori verde, bianco e rosso, della larghezza ciascuna di centimetri 20».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3420):

Presentato dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 9 luglio 1998.

Assegnato alla commissione 4ª (Difesa), in sede deliberante, il 16 luglio 1998, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 16 settembre 1998 e approvato il 24 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5262):

Assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede referente, il 6 ottobre 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 3 e 4 novembre 1998 e il 1º dicembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 15 dicembre 1998 (atto n. 5262/*A* - relatore on. ALEFFI).

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 16 giugno 1999, con il parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 16 giugno 1999 e approvato, con modificazioni, il 17 giugno 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3420/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 25 giugno 1999, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 30 giugno 1999; 7 luglio 1999 ed approvato il 14 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092; al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152 (Adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare), è il seguente:

«Art. 1. — Per tutti gli enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della Marina militare, attualmente concessionari di bandiera, labaro o stendardo, è adottata una bandiera avente le caratteristiche di cui alla tavola annessa al presente decreto, firmata dal Ministro proponente».

99G0353

LEGGE 2 agosto 1999, n. **277.**

Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di ex-combattente o di ex-internato militare in campo di concentramento e che alla data dell'8 settembre 1943:

a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;

b) avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre mesi in qualità di allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione altrimenti detti corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento;

c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati;

d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra;

e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia accademia dell'Aeronautica.

Art. 2.

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentare ai competenti comandi militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 222):

Presentato dall'on. CAVERI il 9 maggio 1996.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 20 giugno 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, l'11 luglio 1996.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1996.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 1º ottobre 1996 e approvato il 2 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1408):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 10 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 20 novembre 1996, e approvato, con modificazioni, il 5 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 222/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, l'8 aprile 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 16, 29 aprile; 7, 13, 14 maggio e 2 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede referente, il 2 luglio 1997.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, l'8, 10 luglio; 5, 20 novembre; 2, 17 dicembre 1997; 11, 24 e 25 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 31 marzo 1998 (atto n. 222/*D* - relatore on. GIANNATASIO).

Esaminato in aula il 23 aprile e 27 maggio 1999 e approvato, con modificazioni, il 1º giugno 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 1408/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 15 giugno 1999, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 14 luglio 1999.

99G0354

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 1999, n. **278.**

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa

1. È autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

2. Per tali scommesse il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte e operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.

Art. 2.

Concessionari abilitati

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. Il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. L'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.

Art. 3.

Esercizio delle scommesse

1. Per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

Art. 4.

Revoca delle autorizzazioni

1. Il Ministero delle finanze revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1 nei casi in cui concessionari abilitati abbiano compiuto violazioni passibili di provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1999, n. 174, nonché nei casi in cui essi commettano gravi violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del capo I del presente regolamento.

Art. 5.

Programma di accettazione delle scommesse

1. Sulla base dell'elenco delle discipline riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.

2. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali.

Art. 6.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'erario.

Art. 7.

Attribuzione di aggi

1. Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 lo stesso aggio previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

2. L'aggio ai concessionari abilitati varierà al variare di quello previsto nelle convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari.

Art. 8.

Accettazione delle commesse

1. I concessionari abilitati presentano, anche in via telematica, per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale, recante l'indicazione dell'ufficio cui indirizzare la dichiarazione.

Art. 9.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del capo I del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è disciplinata secondo le modalità e mediante gli organi di cui all'articolo 38 del regolamento del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 74.

CAPO II

Art. 10.

Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore

1. È istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A.

Art. 11.

Esercizio della scommessa

1. L'esercizio della scommessa denominata «Formula 101» è riservato al Ministero delle finanze.

2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pro-

nostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed è rinnovabile.

4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.

5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A., vanta diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 1 del presente regolamento, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno, è riservato, tramite apposita convenzione, alla F.I.A. ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite e, ove occorra, la procedura di cui all'articolo 13, comma 9, del presente regolamento, sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

7. Qualora la F.I.A. abbia delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle finanze al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa «Formula 101», secondo le modalità stabilite al capo II del presente regolamento. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.

Art. 12.

Caratteristiche della scommessa

1. La scommessa «Formula 101» consiste nel pronosticare le prime otto vetture classificate, secondo l'ordine di arrivo, nelle gare di Gran Premio del Campionato Mondiale di Formula Uno. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture ed i relativi piloti, che partecipano al Gran Premio è quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. in vigore. L'ordine d'arrivo è pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.

Art. 13.

Modalità di scommessa

1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito il seguente punteggio:

1° classificato: punti 17;
2° classificato: punti 15;
3° classificato: punti 14;
4° classificato: punti 13;
5° classificato: punti 12;
6° classificato: punti 11;
7° classificato: punti 10;
8° classificato: punti 9;
dal 9° classificato in poi: punti 0.

2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno che, per qualunque motivo, non partecipa al Gran Premio, riceve zero punti.

3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma dei punti relativi alle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a «l0l».

4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due vetture, viene attribuito ad entrambe il punteggio ottenuto dalla media dei punteggi relativi alla posizione di classifica *ex aequo* ed a quella immediatamente successiva. L'ordine di arrivo prosegue dalla ulteriore posizione successiva. La medesima procedura si applica nel caso di *ex aequo* tra più di due vetture. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alle vetture classificate *ex aequo* è indifferente l'ordine d'arrivo pronosticato dal giocatore.

5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta. Il 90 per cento del montepremi è ripartito in tre categorie: ORO, ARGENTO e BRONZO. Il rimanente 10 per cento del montepremi (Jackpot) è riservato ai giocatori che realizzano il punteggio massimo di «101». I premi di categoria ORO sono assegnati ai giocatori che realizzano il punteggio più alto. I premi di categoria ARGENTO sono assegnati ai giocatori che realizzano il secondo punteggio più alto. I premi di categoria BRONZO sono assegnati ai giocatori che realizzano il terzo punteggio più alto.

6. Il premio di categoria ORO è pari a venti volte il premio di categoria BRONZO. Il premio di categoria ARGENTO è pari a cinque volte il premio di categoria BRONZO. Per il calcolo del premio di categoria BRONZO si divide il 90 per cento del montepremi per il numero N così calcolato:

$N = (N1 \times 20) + (N2 \times 5) + (N3 \times 1)$ dove N1 corrisponde al numero delle colonne vincenti la categoria ORO, N2 corrisponde al numero delle colonne vincenti la categoria ARGENTO e N3 al numero delle colonne vincenti la categoria BRONZO.

7. Nel caso in cui per una scommessa oltre ai vincitori della categoria ORO non vi siano altri vincitori, ovvero oltre ai vincitori delle categorie ORO e ARGENTO non vi siano vincitori della categoria BRONZO, l'ammontare del montepremi viene sempre

assegnato ai vincitori della o delle altre categorie, seguendo il calcolo di cui al comma 6. Qualora non si realizzino vincite, l'ammontare complessivo del montepremi destinato alle tre categorie si cumula con quello del concorso successivo e così di seguito fino alla scommessa in cui saranno realizzate vincite.

8. Nel caso in cui per una scommessa non sia realizzato il punteggio di «101», l'ammontare del Jackpot si cumula con quello della scommessa successiva e così di seguito. Nel caso in cui il Jackpot cumulato nelle precedenti scommesse superi il valore di 20 miliardi, la somma eccedente viene aggiunta alla somma destinata ai premi delle tre categorie ORO, ARGENTO e BRONZO. Se nell'ultima scommessa del campionato non si realizza il punteggio massimo di «101», l'importo dei Jackpot viene cumulato con quello delle tre categorie: ORO ARGENTO e BRONZO.

9. In assenza di vincite nell'ultima scommessa del calendario annuale dei Gran Premi, il montepremi cumulato e assegnato a 101 giocatori estraendo, secondo le modalità seguite per le lotterie nazionali, centouno numeri corrispondenti a quelli di altrettanti scontrini giocati in tale ultima scommessa. Per le giocate superiori alla giocata minima di due colonne il numero dello scontrino verrà registrato nel sistema per un numero di volte pari al rapporto tra il numero delle giocate effettuate e la giocata minima. L'estrazione è effettuata, sotto la propria responsabilità, dal Ministero delle finanze o da terzi sotto la diretta vigilanza dell'Amministrazione finanziaria. Dell'estrazione viene data comunicazione preventiva ai concessionari, che ne danno notizia nel Bollettino ufficiale delle vincite di cui al comma 2 dell'articolo 17.

10. In caso di annullamento di un Gran Premio, il montepremi cumulato è assegnato a 101 giocatori, con l'osservanza della procedura di cui al comma 9.

Art. 14.

Modalità di accettazione della scommessa

1. Le giocate sono effettuate utilizzando schedine contraddistinte dal logo «Formula 101» prodotte da ogni concessionario. Le schedine debbono presentare caratteristiche comuni, definite dalla F.I.A. in modo da garantire identiche modalità di gioco.

2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.

3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa «Formula 101», in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.

4. La giocata minima si compone di due colonne su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.

5. È altresì consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.

6. Per ogni Gran Premio, la F.I.A. comunica agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.

7. La posta unitaria di scommessa è di L. 1.000 (pari a euro 0,52) per colonna, per le giocate effettuate fino a 10 minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran Premio, e di L. 2.000 (pari a euro 1,03) per le giocate effettuate successivamente.

8. Il giocatore è tenuto a corrispondere al raccoglitore del gioco, a titolo di rimborso spese e compenso, la somma di L. 70 (pari a euro 0,04) per ogni colonna, per le giocate effettuate fino a 10 minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali del Gran Premio, e di L. 140 (pari a euro 0,08) a colonna, per le giocate effettuate successivamente.

Art. 15.

Validità delle giocate

1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.

2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascun Gran Premio gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero delle finanze. Nelle eventualità previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 13, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, alla F.I.A.

Art. 16.

Rimborsi e reclami

1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 16. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.

3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale.

4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.

Art. 17.

Bollettino delle vincite

1. La F.I.A., per ogni corsa di Gran Premio, riceve da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo il numero delle colonne che hanno realizzato, rispettivamente, i tre punteggi più alti tra tutte le giocate raccolte. Sulla base dei dati ricevuti la F.I.A., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redige il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmette ad ogni concessionario nonché all'Amministrazione finanziaria.

2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione finanziaria concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria e è affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 18.

Pagamento delle vincite

1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a L. 4.500.000 (pari a euro 2.324,06) avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.

3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a L. 4.500.000 (pari a euro 2.324,06) è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.

4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. accredita la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari

1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

a) l'incasso della raccolta;

b) il compenso di spettanza del raccoglitore;

c) l'importo delle vincite pagate;

d) l'importo delle vincite ancora da pagare;

e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

a) l'importo, di cui alla lettera *d)* del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;

b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;

c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

Art. 20.

Versamenti dei raccoglitori ai concessionari

1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 19, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 9, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 19.

4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

Art. 21.

Oneri e compensi

1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:

a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;

b) il compenso per il concessionario medesimo;

c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 18.

2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.

3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, del presente regolamento, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa
e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni Gran Premio, dalle somme dovute ai sensi del comma 1.

Art. 22.

Canone di concessione

1. Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:

a) 1° scaglione 3,00% sino a 500 miliardi di raccolta annua;

b) 2° scaglione 2,00% oltre 500 miliardi di raccolta annua.

Art. 23.

Versamento del prelievo e dell'imposta

1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo II del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

2. La F.I.A. provvede al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.

Art. 24.

Obbligo dei concessionari di rendiconto all'Amministrazione finanziaria

1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente all'Amministrazione finanziaria indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.

Art. 25.

Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. L'Amministrazione finanziaria esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla corte dei conti il 10 agosto 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 25

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 settembre 1999, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato dalle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

99G0357

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di San Paolo di Civitate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Paolo di Civitate (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Paolo di Civitate (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Paolo di Civitate (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 luglio 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1702.13.4/Gab. del 6 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Paolo di Civitate (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele di Bari.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6804

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 giugno 1999, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Frosinone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.43/2317.Gab. del 10 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, mi ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Madonna.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Tempio Pausania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Tempio Pausania (Sassari) ed il sindaco nella persona del prof. Antonio Dibeltulu.

Considerato che, in data 17 giugno 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tempio Pausania (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giovanni Meloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri, spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tempio Pausania (Sassari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Antonio Dibeltulu.

Il citato amministratore, in data 17 giugno 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1648/1.26.3/1° settembre del 12 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tempio Pausania (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Meloni.

Roma, 27 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Nunziante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 giugno 1999, da sedici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 546/13.1/Gab. del 23 giugno 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Nunziante.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6807

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 agosto 1999.

Revoca della somma di L. 5.408.815.515 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2322/FPC del 12 giugno 1993, concernente provvedimenti urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato dinamitardo verificatosi il giorno 27 maggio 1993 in Firenze, nonché per l'immediato ripristino dei danni prodotti dall'attentato stesso alla Galleria degli Uffizi, al Corridoio Vasariano ed all'Accademia dei Georgofili. (Ordinanza n. 2996).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte

degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2322/FPC del 12 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 1993, con la quale la prefettura di Firenze è stata autorizzata a provvedere all'attuazione degli interventi e delle opere necessarie di somma urgenza conseguenti all'attentato dinamitardo del 27 maggio 1993 e che ha colpito la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili con un finanziamento complessivo di lire 50 miliardi posto a carico del Fondo per la protezione civile;

Considerato che il Ministero dell'interno, tenuto a provvedere all'onere sopra citato, ha fatto affluire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 25 miliardi;

Considerato che è stata accertata la definizione degli interventi e che l'ultima erogazione a favore della prefettura di Firenze risulta in data 24 maggio 1996;

Considerato che risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del Centro di responsabilità amministrativa n. 6 «Protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma di L. 5.408.815.515;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.408.815.515 assegnata alla prefettura di Firenze con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2322/FPC del 12 giugno 1993.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6800

ORDINANZA 4 agosto 1999.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle province di Ascoli Piceno e Teramo nel luglio del 1999. (Ordinanza n. 2997).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Magliano di Tenna, Montegiorgio, Rapagnano e S. Elpidio a Mare in provincia di Ascoli Piceno e dei comuni di Silvi, Pineto, Roseto e Atri in provincia di Teramo, colpito da un'eccezionale ondata di maltempo verificatasi il 9 luglio 1999;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le richieste della regione Marche prot. n. 3257 del 28 luglio 1999 e della regione Abruzzo protocollo n. 1580 del 29 luglio 1999;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentite le regioni Marche e Abruzzo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi urgenti per la rimozione dei pericoli e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture danneggiate nei territori delle province di Teramo e di Ascoli Piceno colpiti dagli eventi alluvionali del 9 luglio 1999, è assegnato alle regioni Abruzzo e Marche un contributo di lire 5 miliardi ciascuna.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati avvalendosi degli enti locali interessati e la redazione dei progetti può essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi, ove occorra delle deroghe di cui all'art. 2.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato, nel limite del dieci per cento, per l'avvio della progettazione delle opere di bonifica e di riduzione del rischio idrogeologico nei territori interessati.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Gli interventi urgenti possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi requisiti di legge, non inferiori a cinque.

2. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6801

ORDINANZA 4 agosto 1999.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle province di Cuneo e Torino nel maggio 1999. (Ordinanza n. 2998).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la richiesta della regione Piemonte protocollo n. 13305/S1/25 del 24 maggio 1999;

Visto l'articolo 5 della legge 13 luglio 1999, n. 226;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti relativi;

Sentita la regione Piemonte;

Vista l'ordinanza n. 1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 settembre 1987;

Ritenuto altresì di dover modificare l'ordinanza n. 1173/FPC recependo in tal senso i pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato in data 30 luglio 1998, n. 10388-01 e in data 24 aprile 1999, n. 5042;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 7 della stessa legge, la regione Piemonte e gli enti locali interessati, possono derogare alle seguenti norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

2. Gli interventi urgenti possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi requisiti di legge, non inferiori a cinque.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 3.

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 1173/FPC è così modificato: «Sono fatti salvi il diritto di rivalsa e ogni altra azione in danno dei responsabili dell'ex stabilimento Baratta».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A6802

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura Generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 26 luglio 1999, dovuto all'attivazione delle nuove procedure automatizzate P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 26 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 luglio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A6803

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monte Veronese» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e

vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Monte Veronese, con la quale il suddetto Consorzio, quale soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53, indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza) - Via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinameno dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 del predetto art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata in ambito Unione europea con regolamento della commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Monte Veronese» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Monte Veronese» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6772

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53, della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, con la quale il suddetto Consorzio, quale soggetto legittimato ai sensi del predetto art. 53, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza) - Via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole, debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» risulta già iscritto nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geogra-

fiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata in ambito Unione europea con regolamento della Commissione CE n. 1107, del 12 giugno 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, a provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6773

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentazione a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», registrato in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143, del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzaziona dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministeto per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53, della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole, l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 7, del citato art. 53, della legge n. 128/1998, da parte del Consorzio di tutela dell'Arancia rossa di Sicilia, con la quale il suddetto Consorzio ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1, del citato art. 53, della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Considerato che la «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritta nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6, dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», in seguito denominato «Agroqualità», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21, già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10, del regolameno (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per «Agroqualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2, ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Agroqualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6774

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentazione a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», registrato in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 7, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte della Coppi Società cooperativa a r.l., con la quale la suddetta Società ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53, della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che la «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», risulta già iscritta nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., in seguito denominato «Agroqualità», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21, già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, e autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Agroqualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6775

DECRETO 27 luglio 1999.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ad effettuare i controlli sull'olio a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrato in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8, del citato art. 53 della legge 128/1998, dalla regione Abruzzo - Giunta regionale di L'Aquila, con la quale il predetto Ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara;

Visto il piano di controllo predisposto dalla stessa Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, ha riscontrato l'idoneità delle modalità di controllo previste dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'effettuazione dei controlli sulla DOP «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara quale autorità pubblica per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla DOP «Aprutino Pescarese»;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara è designata quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263, del 1° luglio 1996.

Art. 2.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese».

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara, è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara, comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adatta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6776

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago - S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Asiago», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53, della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio tutela formaggio Asiago, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago», con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole, debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011, da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l», ai requisiti di cui al comma 2 art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6, dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 53, della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago - S.r.l.», nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1, del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CertiAsiago - Servizio certificazione qualità Asiago S.r.l.», di seguito denominato «CertiAsiago» è iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6, dell'art. 53, della legge n. 128/1998.

Art. 2.

L'organismo privato di controllo «CertiAsiago» è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione di origine protetta «Asiago», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2, comporta l'obbligo per «CertiAsiago» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «CertiAsiago» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Asiago».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «CertiAsiago» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CertiAsiago» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Asiago» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CertiAsiago» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Asiago», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6777

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunima europee, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53, della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53, della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano», con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'organismo consortile «O.C.P.A.» con sede in Olmedo (Sassari) località Bonassai;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «O.C.P.A.», ai requisiti di cui al comma 2 art. 53 della legge n. 128/1998, per l'iscrizione all'albo previsto al comma 6, dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione «O.C.P.A.» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1, del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed inparticolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «O.C.P.A.» è iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6, dell'art. 53, della legge n. 128/1998.

Art. 2.

L'organismo privato di controllo «O.C.P.A.» è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2, comporta l'obbligo per l'«O.C.P.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «O.C.P.A.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre, a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3, ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «O.C.P.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6778

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Sardo», con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'organismo consortile «O.C.P.A.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassai;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«O.C.P.A.», organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a DOP, risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «O.C.P.A.» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«O.C.P.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «O.C.P.A.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Cermet» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A.», comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6779

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio «Prosciutto di Carpegna», con la quale il suddetto Consorzio, quale soggetto legittimato ai sensi del predetto art. 53, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Aldo Moro n. 22;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che il «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», risulta già iscritto nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e per le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», in seguito denominato «Cermet», già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e per le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «Cermet» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Cermet» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «O.C.P.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Cermet» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Cermet» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6780

DECRETO 27 luglio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte del Consorzio del Prosciutto Toscano, con la quale il suddetto Consorzio, quale soggetto legittimato ai sensi del predetto art. 53, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le

politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», risulta già iscritto nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indidazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata in ambito Unione europea con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sattoporre preventivamente all'approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A6781

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1999.

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale;

Considerato che l'art. 25, comma 8, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione dell'indennizzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce lo schema di domanda e la documentazione da allegare e fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 25, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione degli indennizzi pari a lire 100 miliardi

Decreta:

Art. 1.

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande per la richiesta dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere presentate a partire dal 1° ottobre 1999 e sino al 30 giugno 2000. Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla predetta data del 1° ottobre 1999 e successivamente al 30 giugno 2000.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.* A decorrere dalla data di pubblicazione non potranno essere presentate domande per ottenere l'indennizzo in oggetto. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle domande

1. Per la richiesta di indennizzo l'interessato presenta una domanda in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, pena l'esclusione, lo schema corredato con le relative istruzioni allegato al presente decreto. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: «art. 25, comma 7, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Indennizzo per la cessazione di attività commerciale».

2. Le domande per la richiesta dell'indennizzo devono essere presentate, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale cui si riferisce la domanda di indennizzo.

3. Alla domanda di indennizzo deve essere allegata copia del certificato, rilasciato dal comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

SPAZIO RISERVATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO	
DATA SPEDIZIONE |__|__|__|__|__|__|	N. REG. IMPRESE |__________| *della società di persone di cui il richiedente è socio*
DATA DI ARRIVO |__|__|__|__|__|__|	INDENNIZZO SPETTANTE
N. DI PROTOCOLLO |__|__|__|__|__|__|	LIRE |__|__|__|__|__|__|__|__|

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO
previsto dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Qualunque sia il numero delle autorizzazioni restituite, va presentata una sola domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

Marca da bollo da lire 20.000

Spett.le
Ministero Industria, Commercio e Artigianato
per il tramite della Camera di Commercio di ....(*)
(*) la Camera di Commercio competente è quella della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale cui si riferisce la domanda di indennizzo.

Ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

il sottoscritto ....,

nato a ...., il .... ,

ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e consapevole delle responsabilità penali previste dal successivo art. 26, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A. DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

A.1 Domicilio fiscale ***(campo obbligatorio)***

Comune di .... *Prov*........ *cap* ....

Via e n. civico ....

N. di telefono .... *N. di fax* ....
(indicazione facoltativa) *(indicazione facoltativa)*

A.2 *Codice fiscale* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(campo obbligatorio)

A.3 *Data d'iscrizione all'I.N.P.S.* ***(campo obbligatorio)*** |__|__|__|__|__|__|

A.4 *Reddito netto imponibile, oppure quota di pertinenza del socio del reddito netto imponibile* della società* lire |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(campo obbligatorio)

* *riferito alla sola attività di vendita al dettaglio come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal titolare (o dal socio) prima della richiesta d'indennizzo*

A.5 *Unicità dell'attività di vendita al dettaglio quale attività lavorativa* ***(campo obbligatorio)*** SI |__| NO |__|

A.6 *Numero dei titoli autorizzatori riconsegnati* ***(campo obbligatorio)*** |__|

B. DATI RELATIVI AL TITOLO AUTORIZZATORIO RICONSEGNATO, A FRONTE DEL QUALE VIENE RICHIESTO L'INDENNIZZO

B.1 *Titolare dell'autorizzazione amministrativa* ***(campi obbligatori):***

B.1.1 |__| lo stesso richiedente
(nel caso di ditta individuale)

B.1.2 |__| la seguente società di persone:
(nel caso che il richiedente sia un socio)

Ragione sociale

....

....

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Quota percentuale di partecipazione del richiedente nella società

|_|_|,|_|_| %

B.2 *Descrizione dell'attività svolta* ....

....

B.3 *Sede dell'esercizio commerciale* ***(campo obbligatorio)***

Comune di .... *Prov*........ *cap* ....

Via e n. civico ....

B.4 *Tabelle merceologiche autorizzate* ***(campo obbligatorio)*** ....

....

B.5 *Tipologia dell'attività di vendita svolta:*

beni contingentati |__| *beni non contingentati* |__|
(tabelle I, Ia, II, VI, IX)*

** Si precisa che la tabella Ia è relativa ad esercizi con sup. di vendita di oltre 200 e fino a 400 mq.; pertanto, non può essere ammesso all'indennizzo il soggetto che fosse stato titolare di tale tabella in un comune con meno di 10.000 abitanti.*

B.6 *Data di rilascio del titolo autorizzatorio (o data d'ingresso nella società, se successiva)* |__|__|__|__|__|__|
(campo obbligatorio)

B.7 *Data * di riconsegna del titolo* **(campo obbligatorio)** |__|__|__|__|__|__|
(desumibile dal certificato, che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda, rilasciato dal Sindaco competente per territorio)

B.8 *Data * di cessazione dell'attività svolta* |__|__|__|__|__|__|
(desumibile dal Registro delle Imprese) **(campo obbligatorio)**

* **N.B.** Tali date debbono essere comprese tra il 9.5.1998 e l'8.5.2000.

B.9 *Persona eventualmente incaricata di seguire l'iter della presente pratica:*

Sig. ....

Via .... *CAP*............*Comune*.............................

Tel... *Fax* ....

C. DATI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO ***(campi obbligatori)***

Banca ....

Agenzia di .... *Via* ....

CAB .... *ABI* .... *N. del C/C* ....

Intestato a ....

DICHIARA INOLTRE

- di essere stato *(barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre)*

|__| titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, autorizzato a norma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

|__| socio di una società di persone titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, autorizzato a norma della stessa legge 426/71;

- che, alla data del 9 maggio 1998, la superficie di vendita del suddetto esercizio *(barrare la casella relativa alla ipotesi che ricorre)*

|__| ubicato in un comune con meno di 10.000 abitanti, non superava i 150 metri quadrati;

|__| ubicato in un comune con più di 10.000 abitanti, non superava i 250 metri quadrati;

- che il relativo titolo autorizzatorio è stato riconsegnato al comune competente nella data indicata al precedente punto B.7;
- di aver cessato la suddetta attività nella data indicata al precedente punto B.8;
- di essere stato iscritto senza interruzioni, da almeno cinque anni, alla gestione INPS per gli esercenti attività commerciali;

- di non essere più in possesso di alcun titolo autorizzatorio per esercizi di vicinato di vendita al dettaglio e di non essere socio di società di persone titolari di esercizi di vicinato così come definiti dal decreto legislativo n. 114 del 1998;
- di non aver presentato altre domande per la concessione del medesimo indennizzo;
- di non aver ottenuto, in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale richiede l'indennizzo, altre agevolazioni e/o indennizzi previsti dalle leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie;
- di essere consapevole delle sanzioni penali comminate, ai sensi dell'art. 496 del codice penale, a chi rilascia dichiarazioni mendaci.

E SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di corrispondere alle richieste di elementi e documentazione formulate dalla Camera di Commercio competente nell'ambito della sua attività di controllo;
- di non esercitare, anche in qualità di socio di società di persone, alcuna attività commerciale di vendita al dettaglio di cui all'art. 1 del decreto del Ministero Industria, Commercio e Artigianato .... per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concessione di indennizzo;
- di restituire le somme indebitamente percepite secondo le modalità sancite dall'art. 7 del citato decreto.

data ....

Firma

....

L'autentica non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Spazio per l'eventuale autentica della firma

(art. 20 della legge 14 gennaio 1968, n. 15)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Signor .... identificato mediante.. previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità.

FIRMA

Il funzionario incaricato (o il Notaio)

Luogo e data ....

....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO

La domanda, redatta secondo lo schema fissato dal Ministero dell'industria, deve essere datata, sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo.

Riportare, nell'apposito spazio, cognome e nome del soggetto richiedente.

L'indennizzo può essere richiesto:

a) dal titolare di ditta individuale autorizzata all' esercizio di vicinato di vendita al dettaglio;

b) dal socio di società di persone titolare di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio.

A. *Dati relativi al soggetto richiedente l'indennizzo*

A.1 Domicilio fiscale (obbligatorio): indicare tutti i dati relativi all'indirizzo ove è fiscalmente domiciliato il soggetto richiedente.

A.2 Codice fiscale (obbligatorio): riportare il codice fiscale del soggetto richiedente.

A.3 Data di iscrizione alla gestione INPS per gli esercenti attività commerciali (obbligatorio): indicare la data di iscrizione del soggetto richiedente alla gestione INPS per gli esercenti attività commerciali.

NB: Il richiedente deve essere iscritto a tale gestione INPS da almeno cinque anni e senza soluzione di continuità alla data di cessazione dell'attività di vendita. Nel caso di società di persone, tale requisito è riferito unicamente al socio che richiede l'indennizzo.

A.4 Reddito netto imponibile, ovvero quota di reddito netto imponibile della società spettante al socio (obbligatorio):

Possono presentarsi i due casi:

a) il titolare di ditta individuale indica il reddito netto imponibile (ricavi derivanti dall'attività di vendita al dettaglio il cui titolo autorizzatorio viene riconsegnato, al netto dei relativi costi deducibili) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta dell'indennizzo;

b) il socio di società di persone indica la quota di reddito netto imponibile della società spettante al socio (ricavi derivanti dalla sola attività di vendita al dettaglio il cui titolo autorizzatorio viene riconsegnato, al netto dei relativi costi deducibili) risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal socio prima della richiesta dell'indennizzo.

In caso di restituzione di più titoli autorizzatori per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato il valore del reddito netto imponibile da indicare è pari all'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali relative ai titoli autorizzatori riconsegnati.

A.5 Unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa (obbligatorio): l'attività commerciale di vendita al dettaglio è considerata esclusiva qualora la stessa rappresenti l'unica fonte di reddito derivante da attività lavorativa esercitata dal titolare della ditta individuale o dal socio di società di persone.

A.6 Numero dei titoli autorizzatori riconsegnati (obbligatorio): indicare il numero dei titoli autorizzatori riconsegnati al comune. Qualora il soggetto beneficiario sia titolare di più autorizzazioni per la vendita al dettaglio in esercizi di vicinato, al fine della richiesta dell'indennizzo lo stesso non deve più essere in possesso di alcuno dei predetti titoli e deve cessare qualunque attività di vendita al dettaglio, anche in qualità di socio di altre società di persone.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia la società di cui il richiedente è socio, su di essa grava l'obbligo di riconsegna del titolo. Qualora la società sia titolare di più autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale, essa è tenuta a cessare la sola attività di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

B. *Dati relativi al titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo*

B.1 Titolarità dell' autorizzazione (obbligatorio): specificare se titolare dell'esercizio di vicinato è il medesimo soggetto richiedente (in caso di ditta individuale) oppure se è la società di persone di cui il richiedente è socio. In tal caso indicare la ragione sociale e il codice fiscale della società e la quota di partecipazione del socio richiedente nella società stessa.

B.2 Descrizione dell'attività svolta: indicare la tipologia di attività di vendita al dettaglio relativa al titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

B.3 Ubicazione dell'esercizio commerciale: indicare tutti i dati relativi all'ubicazione dell'esercizio commerciale il cui titolo autorizzatorio è stato riconsegnato e a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

B.4 Tabelle merceologiche relative all'attività svolta (obbligatorio): indicare le tabelle merceologiche relative all'attività svolta ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988 (vedasi allegato), come risulta dal titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

B.5 Tipologia dell'attività di vendita svolta: indicare se trattasi di attività contingentata o non contingentata (vedasi allegato).

B.6 Data di rilascio del titolo ovvero data di ingresso nella società di persone, se successiva (obbligatorio): indicare la data di ottenimento del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo; va indicata la data di effettivo avvio dell'attività commerciale il cui titolo autorizzatorio è riconsegnato, così come desumibile dal registro imprese.

Per i soci di persone indicare la data di ingresso nella società (come risulta dall'atto costitutivo), solo se successiva alla data di ottenimento del titolo autorizzatorio.

B.7 Data di riconsegna del titolo (obbligatorio): indicare la data in cui è stato riconsegnato al comune il titolo autorizzatorio, desumibile dal certificato rilasciato dal comune stesso. Tale data deve essere compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000.

B.8 Data di cessazione dell'attività svolta (obbligatorio): indicare la data in cui è cessata l'attività commerciale cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo. Tale data deve essere compresa tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000 ed è desumibile dal registro imprese.

B.9 Persona eventualmente incaricata di seguire l'iter della pratica: indicare tutti i dati relativi alla persona eventualmente incaricata.

C. *Dati per l'erogazione dell'indennizzo:* indicare gli estremi del conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento dell'indennizzo.

Autentica della firma

Le innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, legge 16 giugno 1998, n. 191) hanno ampliato le possibilità in ordine alle modalità di autentica delle firme. A tal proposito, si fa presente che, in alternativa alle consuete forme di autentica notarile ovvero attraverso l'ufficiale di anagrafe, sarà possibile inoltrare le domande di agevolazione semplicemente allegando alle medesime una fotocopia del documento d'identità del firmatario.

ALLEGATO I

TABELLE MERCEOLOGICHE

Allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375

Attività contingentate:

I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).

Ia) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, (compresi il pane, purché preconfezionato all'origine, il latte e i derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed fresche quelle equine e di bassa macelleria) - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni- uova.

VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di origine vegetale - uova - bevande, anche alcooliche.

IX) Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.

Attività non contingentate:

III) Carni e frattaglie di bassa macelleria.

IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.

V) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.

VII) Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).

VIII) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).

X) Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

XI) Oggetti preziosi.

XII) Mobili - articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico.

XIII) Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.

XIV) Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti).

99A6809

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Approvazione dello schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Marche. (Deliberazione n. 54/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura di spese e contabili»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 concernente: «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» che prevede che per la programmazione degli interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori suddetti il Governo e le Regioni utilizzino l'intesa istituzionale di programma;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Considerato che il patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo, firmato da Governo e parti sociali il 22 dicembre 1998, prevede una priorità nella sottoscrizione dell'intesa istituzionale di programma di alcune regioni, tra cui la regione Marche;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione o Provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta regionale di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'Intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'Esecutivo delle regioni e delle province autonome;

Considerato che la proposta d'intesa della regione Marche prevede la sottoscrizione dei seguenti accordi di programma quadro:

per la viabilità stradale;

per la rete ferroviaria;

per la ricostruzione;

per gli studi di fattibilità;

Ritenuto che il rilievo degli obiettivi raggiungibili attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla propria delibera del 9 luglio 1998 n. 70 consente la rimozione del vincolo all'erogazione dei fondi posto dal predetto provvedimento;

Preso atto che la copertura dei costi degli interventi da reperire per il finanziamento della ricostruzione, di cui all'allegata tabella *A* dell'intesa, avverrà nei tempi e con le modalità compatibili con gli equilibri complessivi di finanza pubblica;

Esaminato lo schema d'Intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Marche;

Sentita nella seduta del 18 marzo 1999 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la giunta della regione Marche che viene allegata alla presente deliberazione.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 383

99A6381

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 13 luglio 1999.

Segnalazioni di squilibrio ex art. 11, comma 4, decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «decreto legislativo n. 124 del 1993»);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale prevede che nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla Commissione, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo;

Visto, inoltre, l'art. 15 del decreto legislativo n. 124 del 1993, che dispone, tra l'altro, che nei confronti dei

componenti degli organi di amministrazione e dei responsabili del fondo pensione si applicano gli artt. 2392 e seguenti del codice civile e nei confronti degli organi di controllo l'art. 2407 del codice civile;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni richiamate, gli amministratori, i sindaci e i responsabili dei fondi pensione devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario;

Considerato che le predette disposizioni sono applicabili a tutte le forme pensionistiche complementari sia di nuova istituzione sia preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, qualunque sia il regime delle prestazioni e delle contribuzioni adottato;

Considerato che non risulta possibile individuare le tipologie di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo in maniera pienamente esaustiva, e che è dunque necessario fare riferimento anche al prudente apprezzamento degli organi dei fondi e dei responsabili per l'individuazione, nei casi concreti, di ogni altra vicenda capace comunque di incidere sul predetto equilibrio;

Considerato che l'obbligo di comunicare preventivamente alla Commissione i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione non esonera gli amministratori, i responsabili dei fondi e i sindaci, per quanto di competenza, dall'adottare senza indugio, ove ciò risulti nell'interesse degli iscritti al fondo, i menzionati provvedimenti;

Ritenuto che la segnalazione della sussistenza di situazioni di squilibrio o di vicende capaci di incidere sull'equilibrio dei fondi pensione costituisce informazione rilevante al fine di pianificare l'avvio dell'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche preesistenti;

Ritenuto inoltre opportuno che, entro un breve periodo di tempo dalla data di iscrizione all'albo dei fondi pensione, le forme pensionistiche preesistenti debbano comunicare alla Commissione l'eventuale sussistenza di situazioni di squilibrio o di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo;

Delibera:

1. Sono individuate come vicende potenzialmente capaci di incidere sull'equilibrio del fondo pensione quelle riguardanti:

l'evoluzione del contesto normativo e regolamentare di riferimento;

l'andamento della gestione amministrativa, il funzionamento degli organi associativi e l'organizzazione interna del fondo;

il numero degli iscritti attivi e dei pensionati;

l'andamento dei flussi contributivi e delle prestazioni;

il risultato degli investimenti mobiliari e immobiliari, anche in relazione all'andamento dei mercati di riferimento, nonché l'esigibilità dei crediti;

la situazione tecnico-attuariale del fondo;

le ipotesi di riorganizzazione e di trasformazione del fondo, ivi inclusi lo scioglimento e il trasferimento delle posizioni ad altro fondo.

2. Agli organi e ai responsabili delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, con la sola esclusione di quelle di cui all'art. 18, comma 3, è rimessa, nell'esercizio dell'attività di costante vigilanza sulla complessiva situazione del fondo, l'individuazione di ogni altra vicenda capace di incidere, in base a un prudente apprezzamento, sull'equilibrio del fondo medesimo, ivi comprese le irregolarità eventualmente riscontrate.

3. In presenza di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo, gli organi ed i responsabili delle forme pensionistiche complementari sopra menzionate devono, conformemente alle rispettive competenze:

comunicare preventivamente alla Commissione i provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare l'equilibrio del fondo;

adottare senza indugio tali provvedimenti ove, secondo il proprio prudente apprezzamento, ciò risulti conforme agli interessi degli iscritti al fondo, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le comunicazioni sono effettuate utilizzando lo schema allegato, cui può essere unita una relazione esplicativa in forma libera.

4. Con riferimento alle forme pensionistiche preesistenti, l'eventuale sussistenza, alla data dell'iscrizione all'albo, di vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo, deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di iscrizione, con le modalità sopra indicate, a prescindere da eventuali precedenti comunicazioni.

5. Con riferimento alle forme pensionistiche preesistenti istituite all'interno di società o enti, con esclusione di quelle di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, le comunicazioni di cui alla presente delibera sono effettuate a firma del rappresentante legale della società o ente, del presidente dell'organismo di sorveglianza di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo decreto e del presidente di eventuale altro organismo della forma pensionistica.

6. Le comunicazioni di cui alla presente delibera possono essere effettuate dagli organi competenti anche disgiuntamente.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Commissione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1999

Il presidente: BESSONE

ALLEGATO

SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA A VICENDE CAPACI DI INCIDERE SULL'EQUILIBRIO DEL FONDO

- Denominazione fondo ____________________

- Numero di iscrizione all'Albo__________

- Dati riferiti all'esercizio (indicare anno) __________
- Unità di conto utilizzata Lire ☐ Euro ☐

- Regime prestazioni
  - A contribuzione definita ☐
  - A prestazione definita ☐
  - Regime ibrido (presenza di sezioni a diverso regime) ☐

    * in quest'ultimo caso fornire una sintetica descrizione del regime[1] __________

- Numero iscritti attivi __________
- Numero pensionati __________

- Contributi __________
- Prestazioni __________
- Attivo netto destinato alle prestazioni __________

- **Il fondo è in condizioni di squilibrio di natura attuariale?**
  - **No** ☐
  - **Sì** ☐

    * fornire entità squilibrio __________

- Sono in atto situazioni di squilibrio diverse da quelle di natura attuariale?
  - No ☐
  - Sì ☐

    *descrivere tipologia squilibrio[2] __________

---

[1] Ove opportuno fornire le informazioni successive distinte per regime.

[2] Fare riferimento, ove possibile, alla classificazione di cui alla delibera della Commissione del 13 luglio 1999 in materia di comunicazioni ex art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993.

- ____________________
- ____________________

Descrivere i provvedimenti adottati e quelli programmati per salvaguardare o ripristinare l'equilibrio del fondo

- Provvedimenti adottati ____________________

- Provvedimenti programmati ____________________

- I suddetti provvedimenti richiedono modifiche statutarie?
  - No ☐
  - Sì ☐
    * descrivere le modifiche ____________________

- Descrivere sinteticamente le prospettive future del fondo ____________________

- Data della comunicazione ____________________

Firmato:
(anche disgiuntamente; indicare in chiaro i nominativi dei firmatari)
il Presidente dell'organo di amministrazione
il Presidente dell'organo di controllo
il Responsabile del fondo (ove esistente)

99A6810

DELIBERAZIONE 13 luglio 1999.

Piani di vigilanza.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «decreto legislativo n. 124 del 1993»);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema della previdenza complementare;

Visto l'art. 18, comma 6-*bis,* del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 59, comma 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 (di seguito «fondi pensione preesistenti») è avviata dalla Commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6 del medesimo art. 18;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, che stabilisce che l'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento dei fondi pensione preesistenti ai controlli della Commissione;

Considerato che, tra le informazioni raccolte tramite le comunicazioni di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è ricompresa l'indicazione delle dimensioni di ciascun fondo pensione in termini di numero di iscritti e che tale informazione può essere utilizzata per individuare i fondi pensione preesistenti da assoggettare prioritariamente a vigilanza, al fine di massimizzare, tenuto conto delle risorse disponibili, l'area complessiva della previdenza complementare nell'ambito della quale svolgere i controlli previsti dalla vigente normativa;

Visto l'elenco dei fondi pensione preesistenti che hanno effettuato la menzionata comunicazione, ordinato per il rispettivo numero di iscritti, per tale intendendo la somma degli iscritti attivi e dei pensionati, così come risultante dalle citate comunicazioni con riferimento al 1996;

Considerate le risorse attualmente attribuibili all'attività di vigilanza sui fondi pensione preesistenti, tenuto anche conto degli altri compiti istituzionali della Commissione;

Valutato che per l'individuazione dei fondi pensione preesistenti da sottoporre prioritariamente, una volta iscritti all'albo, alla vigilanza di stabilità, appare congruo fissare una soglia dimensionale pari a 5.000 iscritti, soglia che individua un insieme di fondi pensione preesistenti che in termini di iscritti corrisponde a circa due terzi del comparto della previdenza complementare preesistente alla nuova disciplina di settore;

Ritenuto opportuno prevedere che, successivamente alla fase di avvio dei piani di vigilanza, i fondi preesistenti da assoggettare progressivamente a vigilanza siano individuati integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale, al fine di favorire la sana e prudente gestione di tutti i fondi pensione preesistenti anche prima dell'effettivo avvio della vigilanza di stabilità nei confronti di ciascuno di essi;

Ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità di avviare l'attività di vigilanza di stabilità anche su singoli fondi pensione preesistenti, diversi da quelli individuati sulla base dei criteri sopra delineati, tenendo conto delle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l'andamento della gestione dei singoli fondi, nonché dell'ampiezza e rilevanza degli interessi coinvolti;

Ritenuto necessario rendere noto a tutti gli interessati l'assoggettamento alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi pensione preesistenti;

Delibera:

1. I fondi pensione preesistenti aventi dimensioni almeno pari a una soglia fissata nella misura di 5.000 iscritti complessivi sono assoggettati alla vigilanza di stabilità a partire dalla data della loro iscrizione all'albo.

2. Successivamente alla fase di iscrizione all'albo, l'individuazione degli altri fondi pensione preesistenti da assoggettare alla vigilanza di stabilità avviene, per gruppi successivi, integrando il criterio dimensionale e le altre informazioni disponibili con l'utilizzo di metodologie di estrazione casuale;

3. L'attività di vigilanza di stabilità può essere avviata dalla Commissione su singoli fondi pensione preesistenti, diversi da quelli individuati applicando i criteri sopra definiti, sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, delle istanze di modifiche statutarie ricevute e delle altre informazioni acquisite circa l'andamento della gestione dei singoli fondi;

4. L'assoggettamento alla vigilanza di stabilità dei singoli fondi pensione preesistenti è reso noto a tutti gli interessati tramite apposita annotazione nell'albo dei fondi pensione.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Commissione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1999

Il presidente: BESSONE

99A6811

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993 e del 26 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996 riguardanti le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo relative alla richiesta di istituzione del corso di laurea in economia ambientale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle università abruzzesi nella seduta del 29 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennalo 1998, n. 25 ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

È istituito, presso la facoltà di economia, il corso di laurea in economia ambientale pertanto, lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel titolo IV come appresso indicato.

Nell'art. 21 relativo ai corsi di laurea e di diploma attivati presso la facoltà di economia è inserito il corso di laurea in economia ambientale;

Dopo l'art. 33 è inserito l'art. 33-*bis* relativo al corso di laurea in economia ambientale con il seguente ordinamento didattico:

Art. 33-*bis*

Corso di laurea in economia ambientale

Il corso di laurea in economia ambientale è disciplinato oltre che dal presente articolo, dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia del territorio;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

pianificazione economica territoriale;

organizzazione e pianificazione del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia ambientale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica, e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

E03A Ecologia;

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica;

M06A Geografia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 2 luglio 1999

Il rettore: CUCCURULLO

99A6812

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

PROVVEDIMENTO 9 luglio 1999.

Ordinamento didattico del corso di laurea in scienza della formazione.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORDINATORE

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1999 con il quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Milano comprendente, tra le altre, la facoltà di scienze della formazione con il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale la seconda Università degli studi di Milano ha assunto la nuova denominazione di «Università degli studi di Milano - Bicocca»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 17, come modificato dall'art. 1, commi 15 e 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, «Criteri generali per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria»;

Vista la delibera in data 3 dicembre 1998 con la quale il consiglio della facoltà di scienze della formazione ha definito l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la delibera in data 11 gennaio 1999, con la quale il comitato ordinatore ha approvato l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 22 aprile 1999;

Decreta

al corso di laurea in scienze della formazione primaria, istituito nell'ambito della facoltà di scienze della formazione, si applica il seguente ordinamento didattico:

Art. 1.

Finalità e obiettivo formativo

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è finalizzato alla preparazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare.

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:

possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali, al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile, che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi; come pure all'integrazione con altre aree formative;

organizzare il tempo, lo spazio, i materiali anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

Art. 2.

Afferenza

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria afferisce alla facoltà di scienze della formazione.

Per il funzionarnento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Art. 3.

Titolo e modalità di ammissione

È titolo di ammissione un diploma d'istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Il bando di ammissione indica ogni anno il numero dei posti disponibili in accordo con i Ministeri competenti e il comitato di coordinamento universitario regionale.

Art. 4.

Durata e articolazione degli studi

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio comune e in un successivo biennio con due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare.

La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico.

Art. 5.

Titolo di studio rilasciato

Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo in non più di due semestri, non sostituibili da altri crediti formativi.

Chi ha conseguito una laurea ritenuta dal consiglio di corso di laurea rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare e materna può conseguire la laurea in uno dei due indirizzi in non più di quattro semestri, non sostituibili da altri crediti formativi.

La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonché con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

Art. 6.

Impegno didattico

L'impegno didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria corrisponde a 240 crediti formativi, come da definizione adottata nel sistema europeo di trasferimenti di crediti accademici nella C.E. (ECTS), corrispondenti a 2400 ore (1 credito = 10 ore).

Le attività didattiche comprendono le lezioni relative agli insegnamenti, le attività di laboratorio pedagogico-didattico, il tirocinio e altre attività relative all'elaborazione della relazione scritta conclusiva o, in alternativa, a quella della tesi di laurea, ed eventuali percorsi di studio individualizzati.

Alle attività di laboratorio pedagogico-didattico è destinato non meno del 10% dei crediti formativi, men-

tre alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione, di supervisione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti medesimi.

Le attività didattiche previste per ogni anno sono comprese tra le 500 e le 600 ore.

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono nel complesso a 24 annualità o semestralità equivalenti. La decisione intorno alla durata annuale o semestrale dei singoli insegnamenti è demandata al consiglio di corso di laurea.

L'articolazione del corso di laurea, il numero degli esami del primo biennio che lo studente deve aver superato per sostenere quelli del secondo biennio, i piani di studio con i relativi insegnamenti obbligatori e propedeutici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione dello studente, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, l'impegno orario e il valore in termini di crediti formativi di ognuna delle attività didattiche sono determinati dal consiglio di corso di laurea.

Le denominazioni degli insegnamenti devono essere desunte dai settori scientifico-disciplinari, con l'eccezione di quelli relativi ad aree educative e didattiche specificatamente previste nella scuola materna e nella scuola elementare che non trovano corrispondenza nei settori suddetti.

Art. 7.

Attività didattiche aggiuntive

Ferme restando le attività previste per tutti gli studenti che intendono conseguire la laurea in scienze della formazione primaria, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, di cui almeno 200 di tirocinio e tra queste di almeno 100, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di ottenere la qualificazione necessaria in qualità di insegnante di sostegno.

Il consiglio di corso di laueea potrà altresi attivare altre estensioni e integrazioni delle attività didattiche finalizzate alla preparazione specifica in singole discipline e ad altre determinate attività e qualificazioni professionali per la scuola materna e per la scuola elementare.

Art. 8.

Contenuti qualificanti del corso di laurea

I contenuti qualificanti necessari al conseguimento delle finalità e dell'obiettivo formativo verranno individuati dal consiglio di corso di laurea, all'interno delle seguenti aree e relativi settori scientifico-disciplinari:

AREA 1 - *Formazione per la funzione docente:* comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui al punto l nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, giuridico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap.

Settori scientifico-disciplinari: E06B - Alimentazione e nutrizione umana; F01X - Statistica medica; F02X - Storia della medicina; F03X - Genetica medica; F11A - Psichiatria; F11B - Neurologia; F15B - Audiologia; F19A - Pediatria generale e specialistica; F19B - Neuropsichiatria infantile; F22A - Igiene mentale e applicata; F22B - Medicina legale; F23E - Scienze tecniche dietetiche applicate; M05X Discipline demoetnoantropologiche; M09A - Pedagogia generale; M09B - Storia della pedagogia; M09C - Didattica; M09D - Letteratura per l'infanzia; M09E - Pedagogia speciale; M09F - Pedagogia sperimentale; M10A - Psicologia generale; M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica; M10C - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica; M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B - Psicologia sociale; M11C - Psicologia del lavoro e applicata; M11D - Psicologia dinamica; M11E - Psicologia clinica; N01X - Diritto privato; N02X - Diritto privato comparato; N08X - Diritto costituzionale; N09X - Istituzione di diritto pubblico; N10X - Diritto amministrativo; N11X - Dirino pubblico comparato; P01A - Economia politica; Q0SA - Sociologia generale; Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro; Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio; Q05E - Sociologia dei fenomeni politici; Q05F - Sociologia giuridica e mutamento sociale; Q05G - Sociologia della devianza; S03A - Demografia; S03B - Statistica sociale, altri settori affini con identiche finalità e analogo contenuto culturale individuato dal consiglio di corso di laurea.

AREA 2 - *Contenuti dell'insegnamento primario:* comprende, tenendo conto degli obiettivi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui al punto 1 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nel campo linguistico, filosofico, epistemologico, letterario, storico, geografico, socio-antropologico, giuridico, matematico-informatico, delle scienze fisiche, chimiche, biologiche, naturali, ambientali, delle didattiche disciplinari, delle lingue straniere moderne, della conoscenza delle religioni, dell'educazione all'immagine e dell'educazione artistica, dell'educazione al suono e alla musica, dell'educazione motoria, delle altre aree educative della scuola materna e della scuola elementare.

Settori scientifico-disciplinari: A01A - Logica matematica; A01B - Algebra; A01C - Geometria; A01D - Matematiche complementari; A02A - Analisi matematica; A02B - Probabilità e statistica matematica; A03X - Fisica matematica; A04A - Analisi numerica; A04B - Ricerca operativa; B01A - Fisica generale; B01B - Fisica; B01C - Didattica e storia della fisica; B02A - Fisica teorica; B02B - Metodi matematici della fisica; B03X - Struttura della materia; B04X - Fisica nucleare e subnucleare; B05X - Astronomia e astrofisica; C01A - Chimica analitica; C01B - Merceologia; C02X - Chimica fisica; C03X - Chimica generale e inorganica; C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici; C05X - Chimica organica; C06X - Chimica; C10X - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni; C11X - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; D01A - Paleontologia e paleoecologia; D01B - Geologia strati-

grafica e sedimentologia; D01C - Geologia strutturale; D02A - Geografia fisica e geomorfologia; D02B - Geologia applicata; D03A - Mineralogia; D03C - Geochimica e vulcanologia; D03D - Giacimenti minerali; D04A - Geofisica della terra solida; D04C - Oceanografia e fisica dell'atmosfera; E01A - Botanica generale; E01B - Botanica sistematica; E01C - Biologia vegetale applicata; E01D - Ecologia vegetale; E01E - Fisiologia vegetale; E02A - Zoologia; E02B - Anatomia comparata e citologica; E02C - Biologia evolutiva e didattica della biologia; E03A - Ecologia; E03B - Antropologia; E04A - Fisiologia generale; E05A - Biochimica; E04B - Biologia molecolare; E06A - Fisiologia umana; E06B - Alimentazione e nutrizione umana; E07X - Farmacologia; E08X - Biologia farmaceutica; E09A - Anatomia umana; E09B - Istologia; E11X - Genetica; E12X - Microbiologia generale; E13X - Biologia applicata; H10B - Architettura del paesaggio e del territorio; H11X - Disegno, I15A - Chimica fisica applicata; K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B - Informatica; K05C - Cibernetica; L02A - Storia greca; L02B Storia romana; L09A - Glottologia e linguistica; L09H - Didattica delle lingue moderne; L11A - Linguistica italiana; L12A - Letteratura italiana; L12B - Letteratura italiana moderna e contemporanea; L12C - Critica letteraria; L12D - Letterature comparate; L13E - Storia dell'India; L13F - Religioni e filosofie dell'India; L13G - Religioni dell'Iran; L13H - Storia dell'Asia centrale; L13I - Storia dell'Iran; L14A - Storia dei Paesi islamici; L16A - Lingua e letteratura francese; L16B - Linguistica francese; L17A - Lingua e letteratura spagnola; L17C - Linguistica spagnola; L18A - Lingua e letteratura inglese; L15B - Lingue e letterature nordamericane; L18C - Linguistica inglese; L19A - Lingua e letteratura tedesca; L19B - Linguistica tedesca; L23G - Storia dell'Asia orientale; L25A - Storia dell'arte medievale; L25B - Storia dell'arte moderna; L25C - Storia dell'arte contemporanea; L25D - Museologia e critica artistica e del restauro; L26A - Discipline dello spettacolo; L26B - Cinema e fotografia; L27A - Storia della musica antica, medievale e rinascimentale; L27B - Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea; L27C - Etnomusicologia; M01X - Storia medievale; M02A - Storia moderna; M02B - Storia dell'Europa orientale; M03A - Storia delle religioni; M03B - Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo; M04X - Storia contemporanea; M05X - Discipline demoetnoantropologiche; M06A - Geografia; M06B - Geografia economico-politica; M07A - Filosofia teoretica; M07B - Logica e filosofia della scienza; M07C - Filosofia morale; M071D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08B - Storia della filosofia antica; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo- islamica; M08E - Storia della scienza; N01X - Diritto privato; N02X - Diritto privato comparato; N08X - Diritto costituzionale; N09X - Istituzioni di diritto pubblico; N10X - Diritto amministrativo; N11X - Diritto pubblico comparato; P01A - Economia politica; Q03X - Storia e istituzioni delle Americhe; Q05A - Sociologia generale; Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio; Q05E - Sociologia dei fenomeni politici; Q05F - Sociologia giuridica e del mutamento sociale; Q05G - Sociologia della devianza, altri settori affini con identiche finalità e analogo contenuto culturale individuato dal consiglio di corso di laurea.

Sono previsti orientamenti specifici su tematiche educative e disciplinari, determinati dal consiglio di corso di laurea, all'interno dei due indirizzi.

Art. 9.

Criteri relativi alla ripartizione dei crediti formativi nelle diverse aree

Il consiglio di corso di laurea stabilisce la ripartizione dei crediti formativì nelle diverse aree. I crediti formativi relativi agli insegnamenti dell'area 1 vengono stabiliti in 84 per l'indirizzo della scuola materna (pari a 840 ore, pari al 35% complessivo nell'indirizzo) e 60 crediti formativi per l'indirizzo della scuola elementare (pari a 600 ore, pari al 25%).

La ripartizione dei crediti formativi relativi alle due aree nei quattro anni di corso è indicata nella tabella riportata di seguito. Il 5% dei crediti formativi è riservato a insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari (pari a 120 ore).

Aree	Scuola elementare		Scuola dell'infanzia	
Area 1 (scienze dell'educazione)	25%	60 crediti	35%	84 crediti
Area 2 (fondamenti disciplinari)	35%	84 crediti	25%	60 crediti
Laboratorio pedagogico-didattico)	10%	24 crediti	10%	24 crediti
Tirocinio)	20%	48 crediti	20%	48 crediti
Corsi a libera scelta dello studente)	5%	12 crediti	5%	12 crediti
Attività relative a orientamenti specifici (*)	5%	12 crediti	5%	12 crediti

(*) Crediti relativi a orientamenti specifici, determinati dal consiglio di corso di laurea, su tematiche educative e disciplinari.

Art. 10.

Tirocinio

Il tirocinio viene attivato fin dal primo anno, previa intesa con i provveditorati agli studi della regione, gli enti locali e altre istituzioni educative e scolastiche. Il tirocinio viene realizzato in stretta collaborazione fra Università e istituzioni ospitanti. La progettazione, la supervisione e la verifica sono condotte in collaborazione tra gli insegnamenti dell'area 1 e dell'area 2 di cui al punto 8.

Art. 11.

Laboratori pedagogico-didattici

I laboratori pedagogico-didattici vengono attivati fin dal primo anno anche previe intese tra l'Università e altri enti, in collaborazione tra gli insegnamenti dell'area 1 e dell'area 2 di cui al punto 1.

Art. 12.

Frequenza

La frequenza alle esercitazioni, ai laboratori, al tirocinio, è obbligatoria. Per gli studenti già impegnati nella scuola verranno messi a punto sia criteri per riconoscere crediti professionali che consentano una parziale riduzione della frequenza, sia modalità organizzative di tali attività compatibili con l'attività professionale.

Art. 13.

Prove di valutazione

Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Il consiglio di corso di laurea disciplina le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

Art. 14.

Esame di laurea

L'esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della commissione esaninatrice fanno parte sia docenti universitari, sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività di tirocinio, sia specialisti che hanno collaborato alle attività dei laboratori.

Art. 15.

Riconoscimento di altri crediti formativi

Il consiglio di corso di laurea determina i criteri per il riconoscimento di crediti formativi maturati in altri corsi di laurea e in istituzioni formative postsecondarie italiane ed estere.

È previsto il possibile riconoscimento di crediti formativi per gli studenti che siano già impegnati nell'insegnamento o che abbiano maturato esperienze rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo formativo.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce criteri per la presentazione e la valutazione della documentazione relativa a tali esperienze, nonché eventuali prove individualizzate per la loro verifica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Milano, 9 luglio 1999

Il presidente del comitato ordinatore
FONTANESI

99A6838

PROVVEDIMENTO 12 luglio 1999.

Istituzione dei corsi di laurea in statistica e in scienze statistiche ed economiche.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO ORDINATORE

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1999 con il quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Milano, comprendente, tra le altre, la facoltà di scienze statistiche con il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali e il corso di diploma universitario in servizio sociale, entrambi scorporati dall'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale la seconda Università degli studi di Milano ha assunto la nuova denominazione di «Università degli studi di Milano - Bicocca»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma dei ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 17;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4 «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio mensa nelle scuole», e in particolare l'art. 1, commi 15 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la tabella V recante disposizioni in merito ai corsi di studio delle facoltà di scienze statistiche, allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;

Vista la delibera adottata dal consiglio della facoltà di scienze statistiche nella seduta del 19 novembre 1998, diretta ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e del corso di laurea in statistica;

Vista la delibera in data 21 dicembre 1998, con la quale il comitato ordinatore ha approvato l'istituzione dei corsi di laurea sopra indicati nell'ambito della facoltà di scienze statistiche; preso allo del parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario nella seduta del 10 giugno 1999;

Decreta:

Nell'ambito della facoltà di scienze statistiche dell'Università degli studi di Milano - Bicocca sono istituiti il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e il corso di laurea in statistica. In conseguenza dell'istituzione dei corsi di laurea sopra indicati, l'ordinamento didattico della facoltà di scienze statistiche viene ad assumere la configurazione di seguito esposta.

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

Art. 1.

La facoltà di scienze statistiche conferisce le lauree in:

scienze statistiche, demografiche e sociali;

scienze statistiche ed economiche;

statistica.

La facoltà conferisce altresì il diploma in statistica.

Art. 2.

Norme relative ai corsi di laurea

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, della laurea in scienze statistiche ed economiche e della laurea in statistica è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 3.

Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 20, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente, fino ad un massimo di otto.

Art. 4.

Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea di cui all'art. 1 sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e degli altri corsi di laurea dell'area statistica seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui al comma precedente sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma previsti all'art. 1 della tabella V di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 5.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso e altri insegnamenti per un numero complessivo di annualità, stabilito nel manifesto degli studi, compreso tra un minimo di ventidue e un massimo di ventiquattro. Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 20 secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *b)* dell'art. 3:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 8) e l'esame di laurea.

Art. 6.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di laurea, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito dello stesso regolamento, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 7.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi, fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 5 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 8.

La struttura didattica competente può stabilire che per il conseguimento della laurea lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 5.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 9.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 10.

Corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 5, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area demografia;

un insegnamento dell'area statistica sociale;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;

due insegnamenti della sottoarea sociologia generale;

un insegnamento della sottoarea economia politica;

un insegnamento dell'area giuridica.

Corso di laurea in statistica

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 5, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area matematica;

un insegnamento dell'area probabilità;

tre insegnamenti dell'area statistica;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;

un insegnamento dell'area informatica;

un insegnamento dell'area ricerca operativa.

Nell'ambito del corso di laurea in statistica, la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea in scienze statistiche e attuariali e in statistica e informatica per l'azienda che non siano attivati nella stessa facoltà, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 5, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area statistica economica;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

un insegnamento della sottoarea economia politica;

un insegnamento della sottoarea analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi economica;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dell'area aziendale.

NORME RELATIVE AL CORSO
DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA

Art. 11.

La durata del corso di diploma universitario in statistica è di tre anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 12.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in statistica sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 20, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche e relative sottoaree;

b) gli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma e degli eventuali indirizzi attivabili, ai sensi del successivo art. 19;

c) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino a un massimo di due attivati presso la facoltà.

Art. 13.

Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea dell'area statistica seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri di riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma previsti all'art. 1 della tabella V di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 14.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma stesso, altri insegnamenti, per un numero di complessivo annualità, stabilito dal manifesto degli studi, compreso tra un minimo di tredici e un massimo di quindici, e un laboratorio statistico informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 20, secondo la seguente distribuzione:

una dell'area matematica;

due dell'area statistica;

una dell'area probabilità;

una dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma primo, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono) e il colloquio finale.

Art. 15.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla Facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito dello stesso regolamento, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi venganò ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori attivati anche mediante convenzioni.

Art. 16.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie areé e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento dei crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università, anche straniere. In tal caso dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei vincoli dell'ordinamento.

Art. 17.

La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 18

La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio, o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 19.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area demografica;

un insegnamento dell'area statistica sociale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica, la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione dei seguenti indirizzi:

indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti dalla tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1982, per i corrispondenti corsi di diploma universitario.

In particolare, fermi restando i vincoli di scelta degli insegnamenti fondamentali secondo quanto specificato dall'art. 14, sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese i seguenti:

due insegnamenti scelti dalle aree economica e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area informatica.

Per l'indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

un insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale;

un insegnamento della sottoarea sociologia generale;

due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 20.

Sono discipline attivabili nella facoltà di scienze statistiche le seguenti:

1. *Area matematica:*

algebra (A01B);
algebra lineare (A01B);
algebra ed elementi di geometria (A01B);
logica matematica (A01A);
geometria (A01C);
geometria e algebra (A01C);
analisi matematica (A02A);
analisi finzionale (A02A);
analisi superiore (A02A);
istituzioni di analisi matematica (A02A);
analisi numerica (A04A);
matematica computazionale (A04A);
metodi numerici per l'ottimizzazione (A04A);
matematica generale (504A).

2. *Area probabilità:*

calcolo delle probabilità (A02B);
filtraggio e controllo stocastico (A02B);
processi stocastici (A02B);
statistica matematica (S01A) (A02B);
teoria dei giochi (A02B) (S04A);
teoria dell'affidabilità (A02B);
teoria delle code (A02B);
teoria delle decisioni (A02B);
statistica e calcolo delle probabilità (S01B);
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie (S01A).

3. *Area statistica:*

analisi delle serie storiche (S01A);
analisi dei dati (S01A);
analisi statistica multivariata (S01A);
analisi statistica spaziale (S01A);
didattica della statistica (S01A);
piano degli esperimenti (S01A);
rilevazioni statistiche (S01A);
statistica (S01A);
statistica computazionale (S01A);
statistica matematica (S01A);
storia della statistica (S01A);
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati (S01A);
teoria dei campioni (S01A);
teoria dell'inferenza statistica (S01A);
teoria statistica delle decisioni (S01A);
metodi statistici di controllo della qualità (S01B);
metodi statistici di misura (S01B);
modelli stocastici e analisi dei dati (S01B);
statistica applicata alle scienze fisiche (S01B);
statistica e calcolo delle probabilità (S01B);
statistica per la ricerca sperimentale (S01B);
teoria e metodi statistici dell'affidabilità (S01B);
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie (S01A).

4. *Area statistica economica:*

analisi statistico-economica territoriale (S02X);
classificazione e analisi dei dati economici (S02X);
contabilità nazionale (S02X);
gestione di basi di dati economici (S02X);
metodi statistici di valutazione di politiche (S02X);
modelli statistici del mercato del lavoro (S02X);
modelli statistici di comportamento economico (S02X);
rilevazione e controllo dei dati economici (S02X);
serie storiche economiche (S02X);
statistica dei mercati monetari e finanziari (S02X);
statistica economica (S02X).

5. *Area statistica aziendale:*

analisi di mercato (S02X);
controllo statistico della qualità (S02X);
statistica aziendale (S02X);
statistica industriale (S02X).

6. *Area demografia:*

analisi demografica (S03A);
bio-demografia (S03A);
demografia (S03A);
demografia della famiglia (S03A);
demografia economica (S03A);
demografia regionale (S03A);
demografia sociale (S03A);
demografia storica (S03A);
modelli demografici (S03A);
politiche della popolazione (S03A);
rilevazioni e qualità dei dati demografici (S03A);
teorie della popolazione (S03A).

7. *Area statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici (S03B);
modelli statistici del mercato del lavoro (S03B);
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico (S03B);
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi (S03B);
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi (S03B);
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari (S03B);
statistica del turismo (S03B);
statistica giudiziaria (S03B);
statistica per la ricerca sociale (S03B);
statistica psicometrica (S03B);
statistica sanitaria (S03B);
statistica sociale (S03B).

8. *Area statistica biomedica:*

antropometria (S01B);
biometria (S01B);
epidemiologia (F01X);
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (F01X);
statistica applicata alle scienze biologiche (F01X) (S01B);
statistica medica (S01B);
statistica medica e biometria (F01X);
statistica per l'ambiente (S01B);
statistica sanitaria (S03B).

9. *Area informatica:*

Sottoarea - Informatica di base:
basi di dati (K05A);
fondamenti di informatica (K05A);
intelligenza artificiale (K05A);
ingegneria del software (K05A);
sistemi informativi (K05A);
informatica generale (K05B);
linguaggi di programinazione (K05B);
sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B);
programmazione (K05B).

Sottoarea - Informatica applicata:
statistica computazionale (S01A);
gestione di basi di dati economici (S02X);
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (S04A);
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati (S01A).

10. *Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

metodi matematici per la gestione delle aziende (S04A);
teoria delle decisioni (S04A);
matematica per le decisioni della finanza aziendale (S04B);
modelli matematici per i mercati finanziari (S04B);
teoria matematica del portafoglio finanziario (S04B);
matematica per l'economia (S04A);
matematica per le scienze sociali (S04A);
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie (S04A);
metodi e modelli per le scelte economiche (S04A).

11. *Area matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni (S04B);
matematica attuariale (S04B);
matematica finanziaria (S04B);
statistica assicurativa (S04B);
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni (S04B);
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali (S04B);
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita (S04B);
teoria del rischio (S048).

12. *Area ricerca operativa:*

grafi e reti di flusso (A04B);
metodi e modelli per il supporto alle decisioni (A04B);
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione (A04B);
metodi e modelli per la pianificazione economica (A04B);
metodi e modelli per la pianificazione territoriale (A04B);
ottimizzazione (A04B);
programmazione matematica (A04B);
ricerca operativa (A04B);
tecniche di simulazione (A04B);
teoria dei giochi (S04A).

13. *Area economia:*

Sottoarea - Analisi economica ed econometria:
analisi economica (P01A);
econometria (P01E);
econometria applicata (P01E);
economia matematica (P01E);
metodi econometrici (P01A);
tecniche di previsione economica (P01E).

Sottoarea - Economia politica:
dinamica economica (P01A);
economia politica (P01A);
istituzioni di economia (P01A);
macroeconomia (P01A);
microeconomia (P01A).

Sottoarea - Politica economica:
economia industriale (P01I);
economia applicata (P01B);
economia del lavoro (P01B);
politica economica (P01B);
programmazione economica (P01B).

Sottoarea - Economia monetaria e internazionale:
economia monetaria (P01F);
economia monetaria internazionale (P01F);
economia internazionale (P01G).

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
economia dell'ambiente (P01C);
economia della sicurezza sociale (P01C);
economia pubblica (P01C);
economia sanitaria (P01 C);
scienza delle finanze (P01C).

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria (G01X);
economia della popolazione (P01B);
economia dello sviluppo (P01H);
economia dei Paesi in via di sviluppo (P01H);
economia regionale (P01J);
pianificazione economica territoriale (P01J);
geografia della popolazione (M06B);

geografia economica (M06B);
geografia politica ed economica (M06B);
tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica (H14A);
pianificazione territoriale (H14A);
teoria dello sviluppo economico (P01H).

14. *Area aziendale:*

economia e gestione delle imprese (P02B);
economia dell'impresa (P01I);
economia e tecnica dei mercati finanziari (P02E);
finanza aziendale (P02C);
gestione della produzione e dei materiali (P02B);
marketing (P02B);
ragioneria generale ed applicata (P02A);
revisione aziendale (P02A);
organizzazione aziendale (P02D);
organizzazione dei sistemi informativi aziendali (P02D);
analisi e contabilità dei costi (P02A);
economia aziendale (P02A);
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A);
economia delle aziende di assicurazione (P02E);
economia degli intermediari finanziari (P02E);
metodologie e determinazioni quantitative di azienda (P02A).

15. *Area giuridica:*

diritto di famiglia (N01X);
diritto privato dell'economia (N05X);
istituzioni di diritto privato (N01X);
diritto commerciale (N04X);
diritto delle assicurazioni (N05X);
diritto commerciale internazionale (N04X);
diritto degli intermediari finanziari (N05X);
legislazione bancaria (N05X);
diritto pubblico dell'economia (N05X);
diritto regionale e degli enti locali (N09X);
istituzioni di diritto pubblico (N09X);
contabilità di Stato (N10X);
sociologia del diritto (Q05F);
diritto delle Comunità europee (N14X);
diritto internazionale (N14X).

16. *Area sociologia:*

Sottoarea - Sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
metodi quantitativi per le scienze sociali (Q05A);
politica sociale (Q05A);
sociologia (Q05A);
teoria e metodi della pianificazione sociale (Q05A).

Sottoarea - Sociologia applicata:

sociologia dell'amministrazione (Q05E);
sociologia della comunicazione (Q05B);
sociologia della famiglia (Q05B);
organizzazione dei servizi sociali (Q05A);
relazioni industriali (N07X);
sociologia del lavoro (Q05C);
sociologia dell'organizzazione (Q05C);
sociologia dello sviluppo (Q05C);
spciologia economica (Q05C);
sociologia industriale (Q05C);
sociologia dei Paesi in via di sviluppo (Q05C);
sociologia dell'ambiente (Q05D);
sociologia urbana e rurale (Q05D);
sociologia dei movimenti collettivi (Q05E);
sociologia politica (Q05E);
sociologia della devianza (Q05G).

17. *Area scienze biologiche e antropologiche:*

antropometria (S01B);
biometria (S01B);
metodologia statistica in agricoltura (S01B);
statistica applicata alle scienze biologiche (S01B);
statistica e informatica applicata alla produzione animale (S01B);
antropologia (E03B);
biologia delle popolazioni umane (E03B);
ecologia umana (E03B);
genetica (E11X);
genetica di popolazioni (E11X);
genetica quantitativa (E11X);
antropologia sociale (M05X);
antropologia economica (M05X).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 luglio 1999

Il presidente del comitato ordinatore
FONTANESI

99A6839

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 agosto 1999, n. **903484.**

Indicazioni necessarie all'attivazione della concessione dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999), ha regolamentato la concessione di un indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato disposta dall'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative per l'attivazione della concessione dell'indennizzo.

1. Soggetti beneficiari e requisiti.

1.1. I soggetti beneficiari dell'indennizzo sono le persone fisiche e i soci di società di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

1.2. Per esercizi di vicinato si intendono, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle regioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo, gli esercizi commerciali aventi alla data del 9 maggio 1998 superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

1.3. La concessione dell'indennizzo è subordinata al sussistere dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) cessazione nel periodo dal 9 maggio 1998 e fino all'8 maggio 2000 dell'attività di vendita al dettaglio;

b) riconsegna al comune nello stesso periodo di tempo di cui alla lettera *a)* del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di titolarità di più autorizzazioni per l'esercizio di vicinato di vendita al dettaglio, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia in possesso;

c) iscrizione, senza interruzioni, da almeno cinque anni nella gestione I.N.P.S. per gli esercenti attività commerciali alla data di cessazione dell'attività.

1.4. Ai fini di cui al precedente punto 1.3 si precisa che:

a) per data di cessazione dell'attività deve essere presa a riferimento quella desumibile dal registro imprese;

b) per data di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio deve essere presa a riferimento quella desumibile dal certificato di restituzione rilasciato dal comune medesimo;

c) l'anzianità contributiva di almeno cinque anni deve sussistere, senza soluzione di continuità, alla data di cessazione dell'attività cui si riferisce il titolo autorizzatorio riconsegnato.

1.5. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo:

a) gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica, il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande;

b) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio in forma diversa dall'esercizio di vicinato così come individuato al precedente punto 1.2;

c) le società di capitali, quand'anche titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio;

d) i titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio che abbiano cessato l'attività e riconsegnato il relativo titolo autorizzatorio anteriormente al 9 maggio 1998 e successivamente all'8 maggio 2000;

e) i titolari di esercizi di vendita al dettaglio che abbiano usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è richiesto l'indennizzo previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie;

f) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo medesimo, che esercitano anche attività di vendita al dettaglio;

g) gli esercenti che non abbiano maturato un'anzianità contributiva, senza soluzione di continuità, di almeno cinque anni alla data di cessazione dell'attività.

1.6. Con riferimento ai soci di società di persone che effettuano la richiesta di indennizzo si precisa quanto segue:

a) il socio richiedente l'indennizzo deve cessare qualunque attività di vendita al dettaglio di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, anche in qualità di socio di altre società di persone di vendita al dettaglio; dovrà quindi recedere dalla società nel caso la stessa eserciti altre attività di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2. La società, qualora titolare di più autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale, è tenuta a cessare la sola attività di vendita al dettaglio cui si riferisce il titolo autorizzatorio, rimanendo ferma la possibilità di continuare le altre attività di vendita al dettaglio riferite ad altro titolo autorizzatorio;

b) l'obbligo di riconsegna al comune del titolo autorizzatorio grava sulla società;

c) il requisito dell'anzianità contributiva è riferito unicamente al socio richiedente l'indennizzo.

2. Presentazione delle domande e concessione dell'indennizzo.

2.1. Per la richiesta di indennizzo l'interessato presenta alla Camera di commercio della provincia in cui aveva sede l'esercizio commerciale, unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, domanda in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, pena l'esclusione, lo schema corredato con le relative istruzioni allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1999 e reperibile altresì sul sito Internet del Ministero stesso.

Alla domanda deve essere allegata copia del certificato, rilasciato dal comune, di restituzione del titolo autorizzatorio a fronte del quale è richiesto l'indennizzo.

Si ribadisce che sono motivi di esclusione:

a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda e nelle relative istruzioni per la compilazione;

c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;

d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti.

2.2. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti, la Camera di commercio competente, fatti salvi i motivi di esclusione elencati al precedente punto 2.1, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore domanda.

2.3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, relativamente alle modalità di autenticazione delle firme apposte in calce alle domande di agevolazione, sarà possibile, in alternativa alle consuete forme di autenticazione notarile o attraverso l'ufficiale dell'anagrafe, inoltrare le domande medesime allegando fotocopia di valido documento d'identità del firmatario.

2.4. L'indennizzo è concesso in relazione alla restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto il soggetto beneficiario ha diritto ad un solo indennizzo e deve, quindi, presentare una sola domanda, anche nel caso in cui restituisca più titoli autorizzatori.

2.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, accertata per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura la completezza e la regolarità delle domande medesime e controllate le disponibilità finanziarie, concede l'indennizzo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini fissati e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nei casi di regolarizzazione o di integrazione della domanda, di cui al punto 2.2, verrà presa in considerazione ai fini dell'ordine cronologico la data di arrivo della documentazione richiesta.

3. Misura dell'indennizzo.

3.1. L'indennizzo consiste in un contributo che può variare da un importo minimo di lire dieci milioni ad un importo massimo di lire venti milioni a seconda del punteggio complessivo calcolato, ai sensi dell'art. 3 del decreto citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei seguenti elementi:

a) anzianità di esercizio del soggetto richiedente:

1) punti 5, fino a 10 anni;

2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni;

3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni;

4) punti 1, oltre 30 anni;

b) esclusività dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale fonte di reddito:

1) punti 5, unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;

2) punti 1, non unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;

3) punti 3, pluralità delle autorizzazioni restituite;

4) punti 1, unicità dell'autorizzazione restituita;

c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente:

1) punti 1, reddito netto imponibile maggiore di quaranta milioni di lire;

2) punti 3, reddito netto imponibile maggiore di venti milioni di lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire;

3) punti 5, reddito netto imponibile minore o uguale a venti milioni di lire;

d) tipologia dell'attività svolta:

1) punti 5, attività contingentata;

2) punti 1, attività non contingentata.

3.2. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto è determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente:

a) oltre 15 punti: lire venti milioni;

b) da 11 a 15 punti: lire quindici milioni;

c) fino a 10 punti: lire dieci milioni.

3.3. Qualora il soggetto richiedente sia socio di società di persone titolare del titolo autorizzatorio riconsegnato a fronte del quale è richiesto l'indennizzo, l'ammontare dell'indennizzo medesimo è rapportato alla quota di partecipazione del soggetto richiedente alla società.

4. Revoche.

4.1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avvalendosi altresì del supporto della Guardia di finanza, possono effettuare in qualsiasi momento, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo, controlli e verifiche e disporre la revoca dell'indennizzo qualora:

a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualità di socio di società di persone, attività commerciale al dettaglio cosiddetta di vicinato, di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo;

b) sia accertata in qualsiasi momento l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio dichiarate dal soggetto beneficiario in fase di richiesta di indennizzo;

c) il soggetto beneficiario abbia usufruito di altre agevolazioni e/o indennizzi concessi in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è stato concesso l'indennizzo previsti da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

4.2. In caso di revoca, anche se disposta in seguito a rinuncia formale, i soggetti beneficiari dovranno restituire l'indennizzo indebitamente fruito per un importo maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo. Nei casi di revoca di cui al precedente punto 4.1 verrà inoltre applicata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'indennizzo indebitamente fruito.

Il Ministro: BERSANI

99A6835

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 agosto 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0737
Yen giapponese	123,25
Dracma greca	326,85
Corona danese	7,4427
Corona svedese	8,8110
Sterlina	0,66550
Corona norvegese	8,2745
Corona ceca	36,372
Lira cipriota	0,57917
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,19
Zloty polacco	4,2380
Tallero sloveno	197,3235
Franco svizzero	1,6003
Dollaro canadese	1,6129
Dollaro australiano	1,6476
Dollaro neozelandese	2,0294
Rand sudafricano	6,6408

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7028

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvosuin-MR»

Decreto n. 78 del 28 luglio 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica PARVOSUIN-MR, vaccino inattivato per la prevenzione delle patologie correlate all'infezione da Parvovirus e dal Mal Rossino del suino alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), codice fiscale 01396760595.

Produttore: Laboratorios Hipra S.A. Avda. La Selva - Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 102472014;

scatola da 10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 102472026.

Composizione: 1 dose (2 ml) di vaccino contiene:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

suini da 6 mesi in avanti.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle patologie correlate all'infezione da Parvovirus e dal Mal Rossino.

Tempi di attesa: 25 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6787

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Myc-Vac»

Decreto n. 79 del 28 luglio 1999

Prodotto medicinale per uso veterinario MYC-VAC, vaccino inattivato contro la micoplasmosi aviare da M. gallisepticum.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale 011225060372.

Produttore: Fatro S.p.a. nello stabilimento di Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102336017;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 102336029.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

principio attivo: sospensione inattivata di Mycoplasma gallisepticum non inferiore a 3×10^{10} di U.F.C.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei polli contro la micoplasmosi aviare da Mycoplasma gallisepticum.

Specie di destinazione: pollo.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6786

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Nemex», «Strongid», «Felex», «Vibravet» e «Veteraxoid».

Decreto n. 80 del 28 luglio 1999

Specialità medicinali per uso veterinario:

NEMEX - pasta per gatti:
siringa da 2 g, A.I.C. n. 100085048;
siringa da 3 g, A.I.C. n. 100085051;

NEMEX - pasta per cani:
tubo da 10 g, A.I.C. n. 100085024;
tubo da 24 g, A.I.C. n. 100085036;
siringa da 16 g, A.I.C. n. 100082012;

STRONGID - pasta per cavalli:
siringa da 24 g, A.I.C. n. 100138015;
10 siringhe da 24 g, A.I.C. n. 100138027;

FELEX - pasta per gatti:
siringa da 2,56 g, A.I.C. n. 101302014;

VIBRAVET - pasta 1% e 10%:
siringa da 5 ml al 10%, A.I.C. n. 100105030;
siringa da 10 ml al 10%, A.I.C. n. 100105042;
siringa da 5 ml al 10%, A.I.C. n. 100105016;
siringa da 10 ml al 10%, A.I.C. n. 100105028;

VETERAXOID - compresse per cani:
flacone da 100 compresse, A.I.C. n. 101295020;
flacone da 25 compresse, A.I.C. n. 101295018.

Titolare A.I.C.: società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale in Latina - codice fiscale n. 80192900595.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali suddette sono ora prodotte anche presso lo stabilimento Pfizer inc. di Lincoln - Nebraska (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Pfizer S.A. - Rue Leon Theodor - Brussels (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Imaverol»

Decreto n. 81 del 28 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario IMAVEROL soluzione concentrata flaconi da 100 e 1000 ml - A.I.C. numeri 100078017 - 100078029.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento).

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale n. 00962280590.

Le specialità medicinali per uso veterinario continueranno ad essere prodotte, confezionate e controllate come in precedenza autorizzato (Janssen-Cilag S.p.a. - Borgo San Michele - Latina).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enalfor»

Decreto n. 83 del 28 luglio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario ENALFOR (enalapril maleato) compresse per cani: 30 compresse da 1, 2, 5, 10, 15 e 20 mg - A.I.C. numeri 102216013 - 102216037 - 102216052 - 102216025 - 102216049.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. di Milano.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.r.l., via V. Pisani, 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6783

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Integrazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Penisola sorrentina»

A seguito della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Penisola sorrentina» - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 20 agosto 1998, è pervenuta istanza dalla regione Campania volta ad ottenere la rettifica dell'art. 3, con l'inserimento, nell'elenco dei comuni i cui territori amministrativi ricadono nella zona di produzione della denominazione di origine protetta, del comune di Vico Equense.

Il Ministero, esaminata la predetta istanta e considerato che è avvenuto un evidente errore di trascrizione nella stesura del testo del disciplinare poiché, i territori amministrativi del comune di Vico Equense, sono già compresi nella zona di produzione così come delimitata e descritta nel disciplinare di produzione pubblicato, integra l'art. 3 del disciplinare di produzione includendo il comune di Vico Equense. Pertanto, la rettifica del disciplinare di produzione della denominzione di origine protetta «Penisola sorrentina» verrà trasmessa alla Commissione europea per gli adempimenti di propria competenza.

Art. 3.

Al primo capoverso, dopo «Massa Lubrense» inserire «Vico Equense».

99A6782

COMUNE DI MANFREDONIA

Variante al piano regolatore generale

Con determinazioni congiunte delle amministrazioni e delle istituzioni interessate, la conferenza di servizi di cui all'art. 3 dell'accordo fra le amministrazioni relativo al contratto d'area di Manfredonia, ha definitivamente approvato, per le considerazioni ivi esposte, la variante al piano regolatore generale del comune di Manfredonia (Foggia) per le nuove aree del piano degli insediamenti produttivi, come da verbale depositato presso l'ufficio tecnico del comune di Manfredonia.

99A6813

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento dell'Università di Urbino. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1999)

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 36, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Vacanza di un posto di *ricercatore universitario* di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento», leggasi: «Vacanza di un posto di *professore* di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento».

99A6908

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035